

Chance e più probabile che non

In materia perdita di "chance", l'attività del giudice deve tenere distinta la dimensione della causalità da quella dell'evento di danno e deve altresì adeguatamente valutare il grado di incertezza dell'una e dell'altra, muovendo dalla previa e necessaria indagine sul nesso causale tra la condotta e l'evento, secondo il criterio civilistico del "più probabile che non", e procedendo, poi, all'identificazione dell'evento di danno, la cui riconducibilità al concetto di chance postula una incertezza del risultato sperato, e non già il mancato risultato stesso, in presenza del quale non è lecito discorrere di una chance perduta, ma di un altro e diverso danno; ne consegue che, provato il nesso causale rispetto ad un evento di danno accertato nella sua esistenza e nelle sue conseguenze dannose risarcibili, il risarcimento di quel danno sarà dovuto integralmente".

Tribunale Firenze, sezione seconda, sentenza del 30.12.2023

...omissis...

A questo importo si aggiunge il danno da perdita di chance, stimato tra il 5 e il 10%, ossia la chance perduta di acquisire normali performance cognitive; sul punto occorre dire che non è fondata la deduzione del CRO secondo cui una tale modesta percentuale di chance perduta non abbia dignità risarcitoria; infatti il 50% più 1 è richiesto nel diverso giudizio di causalità nella produzione di tale danno da chance perduta, ma non per la risarcibilità della chance, che potrebbe essere anche inferiore al 50%. A tal riguardo la Suprema corte di Cassazione ha ad es. affermato: Sez. 3 -, Sentenza n. 5641 del 09/03/2018, Cassando con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/07/2015 che "In materia perdita di "chance", l'attività del giudice deve tenere distinta la dimensione della causalità da quella dell'evento di danno e deve altresì adeguatamente valutare il grado di incertezza dell'una e dell'altra, muovendo dalla previa e necessaria indagine sul nesso causale tra la condotta e l'evento, secondo il criterio civilistico del "più probabile che non", e procedendo, poi, all'identificazione dell'evento di danno, la cui riconducibilità al concetto di chance postula una incertezza del risultato sperato, e non già il mancato risultato stesso, in presenza del quale non è lecito discorrere di una chance perduta, ma di un altro e diverso danno; ne consegue che, provato il nesso causale rispetto ad un evento di danno accertato nella sua esistenza e nelle sue conseguenze dannose risarcibili, il risarcimento di quel danno sarà dovuto integralmente".

Fatta questa premessa la chance di raggiungimento di normali performance cognitive dal 5 al 10%, riferita dal CTU esperto in branca e collegata causalmente secondo un giudizio di maggiore probabilità al ritardo diagnostico e da ritardata protesizzazione, appare meritevole di tutela risarcitoria afferendo al bene della salute, di valore costituzionale; questa posta risarcibile non è

tabellata in alcun modo, per cui viene qui liquidata equitativamente in un importo di Euro 30 mila a valori attuali agganciati non all'aspettativa di vita di anni 82 per un soggetto maschio, ma dando un valore monetario equitativo globale alla chance perduta, tenuto conto delle linee guida riferite dal ctu e dai ctp che indicavano la protesizzazione precoce proprio per garantire un normale sviluppo del linguaggio e dell'apprendimento francamente compromessi per (omissis) come emerge dalla descrizione della dott.ssa (omissis) e dal riconoscimento anche ufficiale della sua condizione di disabilità; infatti, tenuto conto della peculiarità del caso concreto non appaiono utilizzabili le metodologie liquidazione di cui ai vari precedenti giurisprudenziali esaminati e che riguardano casi del tutto differenti come ad es. trib. di Firenze n. 1451/2020 Giudice dott. (omissis) (tardiva diagnosi di malattia ad esito però infausto, e dove fu possibile tener conto dell'aspettativa di vita di soggetto però deceduto anticipatamente sì da liquidare la perdita di chance sul valore del singolo anno di vita attendibile); e nemmeno può valere il criterio utilizzato nella sent. Larino 107/2022; Napoli Nord 536/2022 (chance pretensiva) o Corte Appello Firenze 1685/2022.

Quindi non rimane che riconoscere una somma di Euro 30.000,00, ricavata dal raffronto coi danni tabellati e bilanciando l'importanza per la persona del lesa, di ciò che con criterio di maggior probabilità risulta perduto al suo patrimonio "cognitivo" e dunque eminentemente "personologico", con possibili ripercussioni su tutta la durata della sua vita, stimabile ad 82 anni secondo i dati istat di mortalità; qui la chance perduta consiste in minori possibilità di acquisizione da parte di (omissis) di una piena performance cognitiva, nonostante la patologia della sordità di tipo genetico, di cui risulta essere affetta anche la madre senza sintomi; il ctu ci spiega che con questo tipo di patologia, la protesizzazione non svolge un ruolo di cura della malattia, ma di semplice elisione delle conseguenze sul piano esistenziale, amplificando mediante una protesi la portata dei suoni nel loro ingresso sul paziente. D'altra parte il grado di sordità accertato a Siena sul ragazzo nel 2010 all'età di anni sei, risulta medio grave, ciò che da un lato esclude di poter affermare che tale sordità compaia improvvisamente nel 2010, come invece sembra sostenere la dott.ssa (omissis) e suggerisce invece che la sordità risalisse ad anni addietro (molto probabilmente al 2004 come dice il ctu) o quantomeno al 2006, e dall'altro lato determina la conclusione che una anticipata protesizzazione avrebbe determinato una chance del 5/10% di avere una migliore performance cognitiva, performance che comunque viene riferito essere in buona parte naturalmente preclusa dalla ineliminabile sordità degenerativa del bimbo, sia pure a progressione non veloce, come dimostra il fatto che i decibel perduti sono simili alla data di accertamento peritale (anno 2020 n. 58 decibel) rispetto all'anno 2010 (50 decibel) data accertamento presso la struttura di Siena (perdita di 8 decibel in 10 anni).

Dunque, dovendo esprimere in termini monetari questa modesta chance perduta, si ritiene equo stimarla appunto in Euro 30.000,00, tenuto conto del raffronto con i danni tabellati, e i precedenti giurisprudenziali sopra indicati; tale somma va devalutata e rivalutata fino al soddisfo, con interessi, per includere il danno da ritardato pagamento, secondo la sorte delle obbligazioni di valore e la teoria del rimpiazzo (aestimatio rei e taxatio rei).

Quanto al danno morale/esistenziale richiesto dalla madre (omissis) per aver dovuto assistere per 6 anni alla triste condizione del piccolo (omissis) che a meno di un anno presentava oggettive criticità nella sua crescita, che potevano essere agevolmente risolte con una tempestiva diagnosi e protesizzazione, che avrebbe agevolato lo sviluppo del linguaggio e la capacità di apprendimento, obiettivamente risultati compromessi come emerge dai test somministrati e dalle conclusioni della dott.ssa ausiliaria della dott.ssa (omissis) tale danno morale ed esistenziale della madre è meritevole di tutela, secondo l'attuale sentire sociale, e dunque supera la soglia dell'irrilevanza risarcitoria, secondo la norma in bianco dell'art. 2043 c.c. soggetta ad interpretazioni storicizzanti e capace appunto di adattarsi alla coscienza sociale e giuridica di una data epoca storica; appare infatti meritevole di tutela il prossimo congiunto e nella specie una madre di un piccolo bambino

convivente per il presumibile e documentato (dalle innumerevoli visite del bambino) patema d'animo di una mamma, che fece di tutto per assicurare al bambino le migliori cure, portandolo di continuo alle visite e ai trattamenti, senza mai ottenere alcun riscontro, per ben sei anni, in un crescendo di speranze continuamente deluse, e con una presumibile e crescente angoscia ed inquietudine esistenziale e sofferenza per la condizione di un figlio di tenera età, di cui non si poteva prevedere la possibilità di cura. Ebbene si stima equo valutare questo danno morale ed esistenziale della madre, per tutto il tempo speso inutilmente in percorsi terapeutici del tutto inutili e non risolutori, liquidandole la somma equitativamente determinata di Euro 20 mila da attualizzare con il danno da ritardo, e ciò mediante un giudizio di raffronto con i danni tabellati alla persona, per casi tuttavia diversi, come la lesione dell'integrità fisica o i danni ai parenti del macroleso e dunque facendo un bilanciamento dei vari interessi coinvolti.

Sulla suddivisione delle responsabilità tra i convenuti si recepisce la valutazione del ctu che pone al 50% ciascuna la responsabilità del ritardo diagnostico, perchè da un lato il CRO centro di elevata specializzazione non è giunto alla corretta diagnosi nel 2004 e nemmeno inescusabilmente nel 2006 e dall'altro lato L'A. di E. proseguì in un trattamento neuropsichiatrico e logopedico inutile, ben potendo porre diagnosi differenziale ed evitare anni inutili di un percorso terapeutico inconcludente, tanto più che emerge dalle annotazioni del personale A. che il bambino non sentiva.

Le spese legali, di ctu e ctp seguono la soccombenza come in dispositivo tenuto conto della difesa di più parti e contro più parti.

*P.Q.M.
il tribunale*

con sentenza che definisce il giudizio

1) condanna le convenute in solido tra loro a risarcire i danni da ritardata diagnosi di sordità, liquidandoli ad (omissis) in misura pari ad Euro 72.340,00 da devalutare al 19.7.2006 e rivalutare con indici istat dal 19.7.2006 all'effettivo soddisfo, applicando sulla somma via via rivalutata gli interessi al tasso di legge previsti per il singolo anno di ritardo.

2) Condanna le convenute in solido a risarcire (omissis) il danno morale ed esistenziale causato dall'omessa diagnosi di sordità del figlio, liquidandolo in Euro 20 mila, da devalutare al 19.7.2006 e rivalutare con indici istat dal 19.7.2006 all'effettivo soddisfo, applicando sulla somma via via rivalutata gli interessi al tasso di legge previsti per il singolo anno di ritardo.

3) Condanna le convenute a rimborsare agli attori le spese del presente giudizio che liquida in Euro 16.923,60 per onorari, oltre accessori di legge, oltre spese vive, oltre spese di ctp e anticipazione del ctu.

4) Dispone la suddivisione al 50% per ciascuno dei convenuti, degli oneri derivanti dalla presente sentenza per capitale interessi e spese legali, anche per spese della ctu.

Così deciso in Firenze, il 30 dicembre 2023.

Depositata in Cancelleria il 30 dicembre 2023.